



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 88 del 08/05/2019

Proponente: IL SINDACO, MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE N. 53 DEL 27/03/2019 - SPESE DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEI VERBALI RELATIVI AD ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di maggio alle ore 15:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Assente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
PALOMBI GIANLUIGI	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, il Sig. PETROCCHI VALENTINA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Deliberazione n. 88 del 08/05/2019

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 201 comma 3 del D.LGS. 285/1992 Codice della Strada prevede che “alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione, ovvero a mezzo della posta”, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale;
- che l'art. 201, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 cds, prescrive che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento”;
- l'art. 14, comma 1, della legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che “per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti”;
- che la legge 20/11/1982 n. 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari” prevede l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- che il comma 4 dello stesso articolo prevedere che le spese di accertamento di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1 della legge n. 689/1981 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel cds.;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale, n. 346 del 23/9/1998, in tema di notificazione di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario), deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata A/R, l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la legge n. 31 del 28/2/2008, in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari, prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressa-

mente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario, mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);

- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza, dalla legge n. 31/2008 e dalla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 20/12/2012 (pubblicata su G.U. n. 1 del 2/1/2013), in aggiunta alla notifica dell'atto provvedono all'invio al verificarsi del caso della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) e della comunicazione di avvenuta notifica (CAN);

DATO ATTO che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del cds, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

RILEVATO pertanto che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 53 del 27 marzo 2019 con la quale sono state stabilite forfettariamente, nella misura che segue, le spese di notificazione:

- spese di procedimento, accertamento ed eventualmente CAD o CAN di violazioni amministrative al Codice della Strada, e altre violazioni amministrative: **TOTALE € 15,00**;

RICHIAMATI i principi della legge n. 241/1990, cui deve conformarsi l'azione della pubblica amministrazione, in modo particolare quelli dell'economicità e della semplificazione;

RITENUTO che:

- per la notificazione dei verbali ad intestatari di Partita IVA, mediante il sistema informatico *INIPEC*, i costi sostenuti risultano inferiori a quelli eseguiti con raccomandata tramite il servizio di Poste Italiane;
- utilizzando il sistema informatico *INIPEC* non si rende necessario sostenere ulteriori costi connessi all'acquisto di appositi moduli denominati "*autoimbustanti*", né di accessori di corredo a questi adibiti per le operazioni attinenti la stampa;
- si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico di ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al codice della strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze/ingiunzioni di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

ATTESO inoltre che:

- Poste Italiane ha praticato un aumento delle tariffe per la spedizione degli atti giudiziari, delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD) e delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN);

- il Comune di Campo nell'Elba intende agevolare gli utenti nel pagamento delle sanzioni al Codice della Strada;

RITENUTO pertanto di dover procedere ad un adeguamento delle spese forfettarie, per la notifica degli atti facenti capo all'operato dell'Area di Vigilanza, rettificando quanto disposto con la sopra citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 27 marzo 2019, al fine di distinguere gli importi a carico del responsabile della violazione, tenendo conto del tipo di spedizione adottata per la notifica dell'illecito;

RILEVATO che, dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente rivisti alla luce di quanto sopra esposto, le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventualmente CAD o CAN, relative a ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative, comprese ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale, da porre a carico di soggetti responsabili, debbano essere adeguate nella maniera seguente:

➤ **SERVIZIO DI POSTE ITALIANE:**

- ✓ spese di procedimento, accertamento ed eventualmente CAD o CAN di violazioni amministrative al Codice della Strada e altre violazioni amministrative, TOTALE €. 15,00;

➤ **SISTEMA INIPEC:**

- ✓ spese sostenute per le visure delle targhe, necessarie per l'individuazione degli intestatari dei veicoli, oltre che di inserimento, agganci e canoni, TOTALE €. 8,00;

VISTI:

- gli artt. 201, commi 3 e 4, e 202 del d.lgs. 285/1992, Codice della Strada;
- gli artt. 14 e 16 della legge 689/1981;
- la legge n. 890/1982;
- la legge 241/1990;
- il d.lgs 18/08/2000 n. 267;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei settori interessati, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs 18/8/2000 n. 267;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

per quanto sopra riportato, parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali,

- 1 di modificare gli importi delle spese di notificazione, a carico del responsabile della violazione, stabiliti con il proprio precedente atto n. 53 del 27 marzo 2019, tenendo conto del tipo di spedizione adottata per la notifica dell'illecito, come segue:
 - **SERVIZIO DI POSTE ITALIANE:**
 - ✓ spese di procedimento, accertamento ed eventualmente CAD o CAN di violazioni amministrative al Codice della Strada e altre violazioni amministrative, **TOTALE €. 15,00;**
 - **SISTEMA INIPEC:**
 - ✓ spese sostenute per la visura delle targhe, inserimento, agganci e canoni, **TOTALE €. 8,00;**
- 2 di dare atto che la riscossione del corrispettivo, a titolo di recupero, quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento ed eventuale CAD o CAN, relativo a ogni singolo verbale per violazioni al codice della strada o altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzioni di competenza del Comune di Campo nell'Elba, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;
- 3 di porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificate e, in caso di rinotifica del verbale, per cambio di proprietà e comunicazione del locatario, di procedere con l'addebito delle nuove spese sostenute per la nuova notifica;
- 4 di stabilire che la spesa per l'affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso a ulteriore provvedimento, nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento;
- 5 di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla premessa allorché i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti;
- 6 di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Servizi interessati per gli atti di rispettiva competenza;
- 7 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.EE.LL. per consentire l'immediata esecuzione di quanto disposto.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 27 del 08.05.2019

IL VICE SINDACO
PETROCCHI VALENTINA

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA